

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 150
Bellinzona, 6 settembre 2024

N. 28

Errata corrige (vedi BU 2024, 199)

Regolamento della legge tributaria modifica del 28 agosto 2024

ERRATO

Art. 11 cpv. 1

¹I delegati comunali devono procedere all'apposizione dei sigilli qualora i beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza risultino in pericolo oppure se espressamente richiesti da uno o più eredi legali o istituiti. Tali circostanze di pericolo si possono presentare in particolare nei seguenti casi:

- a) persona deceduta sola, senza coniuge o eredi ascendenti o discendenti diretti;
- b) circostanze personali e/o familiari problematiche e di cui il delegato è a conoscenza (litigi familiari, procedure di divorzio in corso, altro);
- c) presenza di un testamento di cui il delegato è a conoscenza;
- d) decesso in circostanze anomale, che necessitano di chiarimenti da parte delle autorità competenti;
- e) presenza di beni o valori di particolare rilevanza e di cui il delegato è venuto a conoscenza;
- f) altri casi in cui il delegato ritiene necessario o opportuno, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, un'apposizione dei sigilli.

CORRETTO

Apposizione dei sigilli (art. 170 LT)

Art. 11 ¹I delegati comunali devono procedere all'apposizione dei sigilli (art. 170 LT) qualora i beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza risultino in pericolo oppure se espressamente richiesti da uno o più eredi legali o istituiti. Tali circostanze di pericolo si possono presentare in particolare nei seguenti casi:

- a) persona deceduta sola, senza coniuge o eredi ascendenti o discendenti diretti;
- b) circostanze personali e/o familiari problematiche e di cui il delegato è a conoscenza (litigi familiari, procedure di divorzio in corso, altro);
- c) presenza di un testamento di cui il delegato è a conoscenza;
- d) decesso in circostanze anomale, che necessitano di chiarimenti da parte delle autorità competenti;
- e) presenza di beni o valori di particolare rilevanza e di cui il delegato è venuto a conoscenza;

f) altri casi in cui il delegato ritiene necessario o opportuno, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, un'apposizione dei sigilli.

² ex cpv. 1

³ ex cpv. 2

Bellinzona, 4 settembre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**